

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 30 APRILE 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Il presente documento è redatto ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 84-*ter* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni.



Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Italian Exhibition Group S.p.A. (la "Società" o "IEG") all'indirizzo <u>www.iegexpo.it</u> sezione "Corporate Governance/ Assemblee" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1info (disponibile all'indirizzo <u>www.1info.it</u> gestito da 1INFO Computershare S.p.A. - Via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano), ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il "TUF") e dell'articolo 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti"), una relazione sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, convocata in Rimini (RN), Via Emilia n.155 per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione.



1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023.

Il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023" della Società, a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito *internet* della Società, illustra il progetto di bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2024, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del TUF.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di Euro 14.160.861.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al Vostro esame, ai sensi di legge, la Dichiarazione Consolidata contenente le informazioni di carattere Non Finanziario del Gruppo, redatta ai sensi del D. L.gs. 30 dicembre 2016, n. 254, (la "DNF" e il "D. Lgs. 254/2016"), che costituisce una relazione distinta dal bilancio di esercizio.

A tal riguardo, si ricorda che il D. Lgs. 254/2016, che attua la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, ha introdotto l'obbligo per le società quotate, banche e imprese di assicurazione (nonché di riassicurazione) di grandi dimensioni, di redigere e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione, di natura individuale o consolidata, che contenga una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Le informazioni contenute nella DNF del Gruppo IEG sono state definite in conformità al D. Lgs. 254/2016 in una serie di ambiti informativi non finanziari di natura socio/ambientale considerati rilevanti, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo IEG. Per ciascun ambito è descritto il relativo modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività, le politiche praticate e i risultati conseguiti, nonché i fondamentali indicatori di prestazione di carattere non finanziario.

La DNF è stata esaminata e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 19 marzo 2024 e quindi messa a disposizione degli organi di controllo (ovverosia, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, PricewaterhouseCoopers S.p.A.) per le attività di rispettiva competenza.

Si ricorda che il Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari a Euro 13.331.999, così come la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, vengono portati a Vostra conoscenza ma non sono oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

Le relazioni di revisione redatte dalla Società di Revisione, nonché la Relazione del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 nei termini e con le modalità di legge.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 che chiude con un utile netto pari a Euro 14.160.861, proponendo di assumere la seguente deliberazione:



"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Italian Exhibition Group S.p.A. e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2023 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254;
- preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023:

delibera

1. di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 14.160.861.



2. Destinazione del risultato di esercizio 2023 di Italian Exhibition Group S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

tenuto conto dell'utile netto di esercizio, pari ad Euro 14.160.861, risultante dal Bilancio al 31 dicembre 2023, nonché di quant'altro evidenziato in tale Bilancio, anche in considerazione della già raggiunta capienza della riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, Vi si propone – come anche indicato nell'ambito della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 approvata dal Consiglio di Amministrazione il 19 marzo 2024 che è previsto sia messa a disposizione del pubblico con le modalità (tra cui la pubblicazione sul sito *internet* della Società, www.iegexpo.it sezione "Corporate Governance/Assemblee") e nei termini di legge – di destinare il suddetto utile netto dell'esercizio 2023 come segue:

- a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla record date (i.e., 21 maggio 2024), un dividendo lordo tenuto conto delle n. 319.000 azioni proprie in portafoglio alla data della presente Relazione, il cui diritto all'utile è attribuito proporzionalmente alle altre azioni ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ pari a Euro 0,14 €, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a complessivi Euro 4.156.590, con avvertenza che eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra indicato;
- per Euro 70.804 a "Riserva Statutaria" ai sensi dell'art. 24 lettera b) dello Statuto;
- per Euro 118.633 a "Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate";
- per il restante ammontare, attualmente calcolato in Euro 9.771.424, a copertura delle precedenti perdite di esercizio.

Vi proponiamo inoltre di stabilire che il dividendo sia posto in pagamento a decorrere dal 22 maggio 2024, con legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 21 maggio 2024 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 5 il 20 maggio 2024.

In virtù di guanto sopra, Vi proponiamo guindi di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A.,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- a) di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari a Euro 14.160.861, come segue:
- a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla record date, un dividendo lordo pari a Euro 0,14 €, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a complessivi Euro 4.156.590, con avvertenza che eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra indicato;
- per Euro 70.804 a "Riserva Statuaria" ai sensi dell'art. 24 lettera b) dello Statuto;
- per Euro 118.5633 a "Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate";
- per il restante ammontare, attualmente calcolato in Euro 9.771.424, a copertura delle precedenti perdite di esercizio;



b) di porre in pagamento il dividendo a decorrere dal 22 maggio 2024, con legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 21 maggio 2024 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 5 il 20 maggio 2024".



- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs.24 febbraio 1998, n. 58.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi presenta la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione sulla remunerazione") redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti e dall'art. 5 del Codice di Corporate Governance.

La Relazione sulla remunerazione viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO Sdir & Storage" (www.linfo.it), nonché sul sito *internet* della Società (www.legexpo.it, sezione "Corporate Governance/ Assemblee/ 2024".

3.1 Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

La prima sezione della Relazione sulla remunerazione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2024 e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

In particolare, la prima sezione illustra la politica sulla remunerazione: (i) indicando come essa contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della Società, tenendo conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società; (ii) nella quale sono definite le diverse componenti della remunerazione e gli obiettivi di *performance* finanziari e non finanziari; (iii) nella quale sono specificati gli elementi della politica stessa ai quali, in presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare temporaneamente e le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la sequente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;
- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

- di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del



Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."

3.2 Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs.24 febbraio 1998, n. 58.

La seconda sezione della Relazione sulla remunerazione (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione di detti soggetti corrisposta nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (ii) illustra analiticamente i compensi ad essi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate; (ii) illustra come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- esaminata la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;
- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

- in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."



- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
- 4.1. determinazione del numero dei componenti;
- 4.2. determinazione della durata del loro incarico;
- 4.2. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 4.3. determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

siete chiamati a deliberare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, punti 2) e 3) cod. civ., sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda al riguardo che con l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, si conclude il mandato degli amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.

Ai fini del rinnovo dell'organo amministrativo, l'Assemblea è chiamata:

- a determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dallo Statuto (da 7 a 11 membri);
- a stabilire la durata dell'organo;
- a nominarli, secondo il procedimento del voto di lista previsto in Statuto;
- a determinare la misura del compenso.

A tal riguardo, si segnala che ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri i quali durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'Assemblea ordinaria determina, prima di procedere alla nomina, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la durata del mandato degli amministratori entro i limiti suddetti.

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente relazione è composto da otto membri.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dallo Statuto sociale e sono rieleggibili. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi e il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF pari a quello minimo previsto dalla normativa applicabile. A tal riguardo, si precisa che ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4 del TUF, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri devono possedere i citati requisiti di indipendenza.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto anche del numero di amministratori indipendenti e dei requisiti di indipendenza di cui, rispettivamente, alle Raccomandazioni n. 5 e n. 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato in data 30 gennaio 2020 (il "Codice di *Corporate Governance*"), a cui la Società aderisce. Ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, ove presentate, si segnala che il



Consiglio di Amministrazione ha determinato i seguenti parametri quantitativi e qualitativi per valutare i rapporti che possano compromettere l'indipendenza:

- rapporti di natura commerciale o finanziaria:
 - (i) il 5% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'amministratore abbia il controllo o di cui sia un amministratore esecutivo; e/o
 - (ii) (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo IEG che risultino riconducibili alla stessa tipologia di rapporti contrattuali;
- prestazioni professionali:
 - (i) il 5% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'amministratore abbia il controllo o di cui sia un amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner; e/o
 - (ii) il 2,5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo IEG che risultino riconducibili ad incarichi di natura similare:
- nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società e del Gruppo IEG, anche indipendentemente dai parametri quantitativi;
- una remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione superiore ad Euro 50.000 annui, ferma restando comunque la discrezionalità del Consiglio di Amministrazione nel valutare la specifica situazione tenendo conto del miglior interesse della Società, della significatività del rapporto e della sua idoneità ad incidere sull'indipendenza dell'amministratore titolare del rapporto stesso.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF, tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF per i sindaci delle società quotate.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Si rileva che, in materia di equilibrio tra i generi, la quota da riservare al genere meno rappresentato è di almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per eccesso all'unità superiore.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, come stabilito dall'articolo 16 dello Statuto e dalla Determinazione Dirigenziale Consob n. 92 del 31 gennaio 2024.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ciascuna lista dovrà essere corredata:

(i) dalle informazioni relative all'identità dei/l soci/o presentanti/e, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta,



- (ii) dal *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esaustiva informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali,
- (iii) dalle dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza, il possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e/o dal Codice di *Corporate Governance*.
- (iv) dalle ulteriori informazioni, richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Si rammenta inoltre che, ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la Consob ha raccomandato ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del TUF e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del TUF o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del TUF stesso. In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

Le liste devono essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione (ossia entro il 4 aprile 2024), (i) presso la sede sociale della Società in Rimini, Via Emilia n. 155 (all'attenzione di Martina Malorni Investor Relator) ovvero (ii) trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC@IEGEXPO.IT, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste, indicando altresì un recapito telefonico. La/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro l'8 aprile 2024).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro l'8 aprile 2024), con le modalità previste dalla normativa vigente.

All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno,
- b) l'amministratore restante verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Laddove le prime due liste abbiano riportato lo stesso numero di voti, da ciascuna di dette liste verranno estratti, nell'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, un pari numero di amministratori meno uno e l'amministratore restante sarà tratto dalla lista che per numero di voti sia risultata terza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Laddove siano state presentate solo due liste e queste abbiano riportato lo stesso numero



di voti, l'amministratore restante coinciderà con il candidato più anziano tra quelli che non siano già stati tratti da tali liste.

Al fine del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle liste.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato il numero necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ovvero il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato, a seconda dei casi, del genere meno rappresentato e/o avente i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i requisiti richiesti.

Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, ed il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Vi ricordiamo, da ultimo, che ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria stabilisce il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione e può determinare le modalità di riparto tra gli amministratori, ove il compenso sia stato determinato in misura complessiva. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. I compensi deliberati rimarranno invariati – a seconda dei casi – sino a diversa decisione dell'Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2021 ha deliberato di stabilire il compenso spettante agli amministratori come segue:

- a) "un compenso annuo (di base), in denaro, di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) in ragione d'anno, per ciascun Consigliere, ferma restando l'eventuale applicazione dell'art. 1, comma 718, della L. 27/12/2006 n. 296;
- b) un ammontare di compensi aggiuntivi pari a complessivi Euro 27.000,00 (ventisettemila virgola zero zero) che il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire, nel rispetto della politica di remunerazione approvata dalla società, agli amministratori nominati componenti dei Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione;
- c) un ammontare di ulteriori compensi aggiuntivi pari a complessivi Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila virgola zero zero) che il Consiglio potrà attribuire, nel rispetto della politica di remunerazione approvata dalla società, ai soli amministratori esecutivi quale "compenso per le deleghe", ferma restando la precisazione che eventuali compensi attribuiti agli amministratori di ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. per la partecipazione agli organi amministrativi di società partecipate dalla Capogruppo IEG dovranno essere riversati alla stessa capogruppo e che i compensi complessivamente assegnati ai singoli amministratori siano conformi ai limiti eventualmente stabiliti dalle norme di legge vigenti;
- d) facoltà per il Consiglio di Amministrazione di attribuire agli Amministratori esecutivi, nel rispetto della politica di remunerazione approvata dalla società ed in aggiunta ai compensi sopra indicati, l'utilizzo di



un'auto aziendale ad uso promiscuo (in misura tale che il compenso in natura non superi il valore di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) annui) e, per gli amministratori esecutivi provenienti da altra regione, la possibilità di utilizzo di un fabbricato, con obbligo di dimora in ragione dell'incarico ricoperto, in misura tale che il compenso in natura in questione non superi l'importo di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) lordi annui".

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Amministrazione uscente, raccomanda ai soci di voler esercitare tempestivamente i diritti di candidatura alla carica di amministratore della Società loro attribuiti da legge e Statuto e di presentare, unitamente alle liste, ove ritenuto opportuno, proposte motivate in ordine al numero dei componenti l'organo e durata del mandato, nonché sui relativi compensi.

Si precisa che ciascun punto delle deliberazioni che l'Assemblea dovrà assumere, come sopra specificate, nonché delle ulteriori proposte che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, verrà messo al voto di quest'ultima con votazione separata al fine di consentire agli aventi diritto al voto, ed ai soggetti da questi delegati con istruzioni di voto, di votare separatamente con riferimento a ciascuno dei predetti punti, eventualmente sulla base delle indicazioni di voto ricevute.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, quindi, a deliberare, nei termini e secondo le modalità sopra esposte, in merito:

- a) alla determinazione del numero dei componenti;
- b) alla determinazione della durata del loro incarico;
- c) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) alla determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.



- 5. Integrazione del Collegio Sindacale
 - 5.1 Nomina di un Sindaco Effettivo;
 - 5.2 Nomina di un Sindaco Supplente;
 - 5.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.

Ai sensi dell'art. 22.1 dello Statuto sociale, l'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti.

L'Assemblea della Società tenutasi il 28 aprile 2023 ha nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025 e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 nella composizione che segue:

- Alessandra Pederzoli (Presidente), tratto dalla lista di minoranza;
- Stefano Berti (Sindaco Effettivo), tratto dalla lista di maggioranza;
- Fabio Pranzetti (Sindaco Effettivo), tratto dalla lista di maggioranza;
- Meris Montemaggi (Sindaco Supplente), tratto dalla lista di maggioranza;
- Luisa Renna (Sindaco Supplente), tratto dalla lista di minoranza.

A seguito del decesso in data 23 giugno 2023 della Dott.ssa Alessandra Pederzoli, Presidente e Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società, tratta dalla lista risultata seconda per numero di voti, il Sindaco Supplente Dott.ssa Luisa Renna, tratta dalla medesima lista, ha assunto la carica di Presidente e Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 2401 cod. civ. e dall'art. 22.12 dello Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., i sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'Assemblea successiva, la quale è tenuta a provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili, ivi incluso il principio dell'equilibrio fra i generi.

All'integrazione del Collegio Sindacale si procederà in Assemblea con le maggioranze di legge e senza applicazione del meccanismo del voto di lista (previsto dall'art. 22.2 dello Statuto Sociale soltanto per la nomina del Collegio Sindacale)

Ai sensi dell'art. 22.12 dello Statuto sociale, l'Assemblea prevista dall'art. 2401 cod. civ. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

I Sindaci così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e ai medesimi spetteranno, per la durata della carica, i compensi di cui alle deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023.

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di: (i) un Sindaco Effettivo e (ii) un Sindaco Supplente. Per chiarezza, è possibile candidare, per il ruolo di Sindaco Effettivo e di Presidente o, alternativamente, di Sindaco Supplente anche la dott.ssa Luisa Renna.

Le proposte di candidatura potranno essere presentate, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione per le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, dagli azionisti legittimati e dovranno essere corredate dalla documentazione e dalle informazioni richieste dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente.



In particolare, tali proposte dovranno essere corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione della carica, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, e da un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato da cui risulti l'elenco di eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Infine, in virtù di quanto disposto dalla normativa vigente, il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea ordinaria tra i Sindaci effettivi espressione della minoranza.

Si ricorda che i candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lettere b) e c) di tale decreto per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, materie attinenti al campo dell'organizzazione e/o promozione di manifestazioni fieristiche ed eventi congressuali, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della promozione e organizzazione di manifestazioni fieristiche ed eventi congressuali, nonché di progettazione, realizzazione, promozione e gestione di immobili e mobili adibiti a finalità fieristiche e/o congressuali. Si invitano gli azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 - dettata per gli amministratori e applicabile anche ai Sindaci secondo quanto previsto dalla Raccomandazione n. 9 - del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020, a cui la Società aderisce. I sindaci, inoltre, devono rispettare il limite al cumulo degli incarichi fissati dalla Consob nell'art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. In particolare, non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la medesima carica in più di cinque società guotate in mercati regolamentati o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili.



6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione rimasta ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito illustrati, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2023 per la porzione rimasta ineseguita.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

La richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie della Società, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, per le seguenti finalità:

- realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni, dirette o indirette, e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo;
- realizzare il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse;
- costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- realizzare un investimento a medio e lungo termine ovvero comunque al fine di cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi e anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno;
- disporre di azioni proprie da destinare ad eventuali futuri piani di incentivazione al fine di incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione;
- impiegare risorse liquide in eccesso;

restando inteso che, al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità sopra indicate o cedute. La richiesta di autorizzazione all'acquisto non è finalizzata alla riduzione del capitale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranche, anche su base rotativa (c.d. revolving), di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, in conformità con quanto previsto



dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e, pertanto, tenuto conto delle azioni ordinarie possedute dalla Società.

Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 52.214.897 ed è costituito da n. 30.864.197 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del 19 marzo 2024 la Società detiene n. 319.000 azioni proprie, pari al'1,03%del capitale sociale avente diritto di voto. Alla data della presente relazione, le società controllate da IEG non detengono azioni della medesima.

Si propone altresì di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie in portafoglio, anche prima che siano esauriti gli acquisti per le finalità di cui al precedente Paragrafo 1.

In caso di disposizione di azioni proprie in portafoglio, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino alla scadenza dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2357, commi 1 e 3, del Codice Civile

In conformità al comma 1 dell'art. 2357 del Codice Civile è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile, il valore nominale delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da società controllate. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione, permuta, conferimento o svalutazione delle azioni proprie la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Per consentire le verifiche sulle società controllate saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell'articolo 2359-bis del Codice Civile.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, la Società potrà effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e, senza limiti di tempo, operazioni di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie in ogni momento anche su base rotativa (c.d. *revolving*) e anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, comunque di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire



al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie acquistate

La richiesta di autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie debbano essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili.

In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

- se con ordini sul mercato regolamentato ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto
- *in ogni caso* ad un prezzo per azione non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di borsa precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità delle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre delle azioni proprie al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile, e/o dalle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti.

- a) se eseguite in denaro (per finalità diverse da quelle perseguite nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria di cui alla lettera b)), dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ovvero che comunque non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
- b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 132 del TUF, secondo qualsivoglia delle modalità di



cui all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

- a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;
- b) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- c) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
- d) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzione di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione.

d-ter) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria e/o della cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli – da eseguirsi sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

7. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate

L'acquisto delle azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, ferma restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

8. Efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto derivante dall'approvazione della delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie secondo le modalità indicate dall'art. 44-bis del Regolamento Emittenti

Si ricorda in via generale che le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (cd. whitewash).



Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A – Schema 4, de Regolamento Emittenti;
- preso atto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 approvato dall'odierna Assemblea;
- preso atto che, alla data della presente riunione assembleare, Italian Exhibition Group S.p.A. detiene 319.000 azioni proprie in portafoglio; e
- rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1. di revocare con effetto dalla data odierna l'autorizzazione a procedere con operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea del 28 aprile 2023 per la porzione rimasta ineseguita;
- 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto, anche in più tranche, anche su base rotativa (c.d. revolving), di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:
 - a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche e anche su base rotativa entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera;
 - b. l'acquisto potrà essere effettuato secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi anche nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;
 - c. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. Gli acquisti dovranno essere effettuati:



- se con ordini sul mercato regolamentato, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto; e
- in ogni caso, ad un prezzo per azione non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di borsa precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità delle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse.

- 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, senza limiti temporali, nel numero massimo autorizzato dalla presente delibera, fermo restando che tali operazioni:
 - a. se eseguite in denaro (per finalità diverse da quelle perseguite nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria di cui alla lettera b)), dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ovvero che comunque non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
 - b. se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;
- 4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, anche in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, nessuno escluso o eccettuato, per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti".



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO E UNICO ARGOMENTO DI PARTE STRAORDINARIA ALL'ORDINE DEL GIORNO

PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 30 APRILE 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Il presente documento è redatto ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni.



Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Italian Exhibition Group S.p.A. (la "Società" o "IEG") all'indirizzo <u>www.iegexpo.it</u> sezione "*Corporate Governance*/ Assemblee" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1info (disponibile all'indirizzo <u>www.1info.it</u> gestito da 1INFO - Computershare S.p.A. - Via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano), ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il "**TUF**") e dell'articolo 84-*ter* del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il "**Regolamento Emittenti**"), una relazione sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, convocata in Rimini (RN), Via Emilia n.155 per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024 stesso luogo e stessa ora in seconda convocazione.



 Modifica dell'articolo 10 dello Statuto Sociale (Convocazione dell'Assemblea) e dell'articolo 11 dello Statuto Sociale (Partecipazione alle assemblee). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alle seguenti modifiche statutarie:

- (i) modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale di IEG (Convocazione dell'assemblea), al fine di introdurre nello stesso:
 - a. la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie esclusivamente per tele e/o per videoconferenza (anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento dell'assemblea);
 - b. la possibilità di esprimere il voto assembleare in via elettronica.
- (ii) modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale di IEG (Partecipazione alle assemblee), al fine di introdurre nello stesso la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

A. MOTIVAZIONI DELLE VARIAZIONI PROPOSTE

In relazione alle modifiche dell'art. 10 dello Statuto sociale di IEG (Convocazione dell'assemblea), si rileva che:

a) il consentire statutariamente la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie esclusivamente per tele e/o videoconferenza (anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento dell'assemblea) è volto a garantire la massima flessibilità in relazione alle modalità di svolgimento delle assemblee della Società.

La proposta di modifica in questione fa anche seguito alla Massima n. 200 del Consiglio Notarile di Milano, che ha espressamente ritenuto legittime "le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione".

A commento della Massima n. 200, il Consiglio Notarile di Milano ha evidenziato che le suddette clausole statutarie non si pongono in contrasto con il dettato letterale delle norme del Codice Civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscano una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi, in una certa misura, favoriscano, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee e il dialogo tra i partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali:



b) l'ipotesi di introdurre la possibilità di esprimere il voto assembleare in via elettronica come consentito dall'art. 143-bis, comma 1, lett. c), del Regolamento Consob 11971/1999, garantisce la massima flessibilità nello svolgimento delle assemblee.

In relazione alla modifica dell'art. 11 dello Statuto sociale di IEG (Partecipazione alle assemblee), si ricorda che, l'art. 135-undecies del TUF stabilisce che, salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tal riguardo, l'art. 11.4 dello Statuto di IEG prevede che "La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata assemblea, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea".

Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto Cura Italia"). In particolare, l'articolo 106 del Decreto Cura Italia ha riconosciuto a tutte le società con azioni quotate, per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea "esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" al quale "possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Tali disposizioni, come da ultimo prorogate con la Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024), portante conversione con modificazioni del D.L. n. 215 del 20 dicembre 2023 (c.d. "**Milleproroghe**"), ai sensi dell'art. 3, comma 12-duodecies si applicano a tutte le assemblee tenute entro il 30 aprile 2024.

Inoltre, in data 12 marzo 2023, la legge n. 21 del 5 marzo 2024 ("Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili an che agli emittenti" – di seguito la "Legge n. 5/2024") è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 60 del 12-03-2024 (24G00041), e pertanto entrerà in vigore il 27 marzo 2024. La Legge n. 5/2024 contiene rilevanti innovazioni relative, inter alia, a (i) la possibilità di consentire l'intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, (ii) la presentazione individuale di proposte di delibera e (iii) il diritto di porre domande in assemblea.

L'art. 11 della Legge n. 5/2024 (rubricato "Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate") prevede un nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF (rubricato "Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato") ai sensi del quale, al comma 1, è disposto che: "Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.", potendosi pertanto rendere permanente, per le società quotate, la facoltà di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto



avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe al rappresentante designato.

Alla luce delle modifiche legislative intervenute, il Consiglio di Amministrazione ha valutato opportuno proporre di modificare la formulazione dell'art. 11 dello Statuto sociale di IEG per prevedere espressamente la possibilità per la Società di tenere l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, esclusivamente tramite il c.d. rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF.

B. PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE CLAUSOLE STATUTARIE

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente degli articoli 10 e 11 dello Statuto sociale e il testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento e barrando il testo di cui si propone l'eliminazione.

| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|--|---|
| Art. 10 (Convocazione dell'assemblea) | Art. 10 (Convocazione dell'assemblea) |
| 10.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia mediante avviso da pubblicare nei termini e con le modalità di legge. | Invariato |
| 10.2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolge in un'unica convocazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare la data per la seconda convocazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione. | Invariato |
| 10.3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge. Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto rispettivamente all'art. 16 e 22. | Invariato |
| 10.4. È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che: | 10.4. È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che: |
| a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento | a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento |



| dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione; | dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione; |
|---|--|
| b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; | b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; |
| c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione; | c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione; |
| d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante. | d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante. |
| | 10.4 Ai sensi dell'art. 2370, comma 4 c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e il voto può essere esercitato in via elettronica nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che, ove consentito dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. |
| Art. 11 (Partecipazione alle assemblee) | Art. 11 (Partecipazione alle assemblee) |
| 11.1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto e legittimati in forza di attestazione comunicata all'emittente, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. | Invariato |
| 11.2. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta da altra | Invariato |



| persona ai sensi di legge. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta. | |
|--|--|
| 11.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. | Invariato |
| 11.4. La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata assemblea, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea. | Invariato |
| | 11.5. In deroga a quanto sopra indicato, per una determinata assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere che, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'intervento nell'assemblea degli azionisti e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Al rappresentante designato con le modalità suindicate potranno, altresì, essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Di tale designazione dovrà essere data notizia nell'avviso di convocazione della relativa assemblea. |
| | 11.6. In caso di modifiche inderogabili di legge o |



| regolamentari circa le modalità di partecipazione del rappresentante designato all'assemblea degli |
|---|
| azionisti, si applicheranno dette norme inderogabili. |

C. VALUTAZIONI IN MERITO ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Le modifiche degli articoli 10 e 11 dello Statuto sociale, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'art. 2437 del codice civile né da altre disposizioni di legge o regolamentari o statutarie vigenti e applicabili.

Alla luce di quanto sopra, Vi proponiamo quindi di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;
- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

delibera

- di introdurre nello statuto sociale di Italian Exhibition Group S.p.A. (i) la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie esclusivamente per tele e/o videoconferenza (anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento dell'assemblea) e con espressione del voto in via elettronica; e (ii) la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
- di modificare conseguentemente gli articoli 10 e 11 del vigente Statuto sociale che assumono il seguente nuovo letterale tenore:
 - A. "Articolo 10 Convocazione dell'assemblea
 - 10.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante avviso da pubblicare nei termini e con le modalità di legge.
 - 10.2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolge in un'unica convocazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare la data per la seconda convocazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione.
 - 10.3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge. Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto rispettivamente all'art. 16 e 22.
 - 10.4 Ai sensi dell'art. 2370, comma 4 c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante



mezzi di telecomunicazione e il voto può essere esercitato in via elettronica nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione."

- B. "Articolo 11 Partecipazione alle assemblee
- 11.1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto e legittimati in forza di attestazione comunicata all'emittente, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
- 11.2. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta da altra persona ai sensi di legge.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

- 11.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
- 11.4. La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata assemblea, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea.
- 11.5. In deroga a quanto sopra indicato, per una determinata assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere che, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'intervento nell'assemblea degli azionisti e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Al rappresentante designato con le modalità suindicate potranno, altresì, essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Di tale designazione dovrà essere data notizia nell'avviso di convocazione della relativa assemblea.

11.6. In caso di modifiche inderogabili di legge o regolamentari circa le modalità di partecipazione del rappresentante designato all'assemblea degli azionisti, si applicheranno dette norme inderogabili."

Rimini, 19 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maurizio Renzo Ermeti